



Circolare per il Cliente 16 giugno 2021

IN BREVE

- ISA 2021: focus su nuovi correttivi e cause di esclusione "Covid-19"
- Entro il 30 giugno la dichiarazione IMU per l'anno d'imposta 2020: chiarimenti su esenzioni per emergenza Covid-19
- Il pagamento dei Diritti Camerali 2021
- Dal 26 maggio 2021 la nota di credito per recupero IVA si potrà emettere all'avvio della procedura concorsuale
- Esclusi dalla base imponibile INPS di artigiani e commercianti gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali
- La guida ABI per la cessione dei crediti bonus casa alle banche

APPROFONDIMENTI

- Dichiarazione IMU per l'anno d'imposta 2020 ed esenzioni per emergenza Covid-19

PRINCIPALI SCADENZE

IN BREVE

ACCERTAMENTO

ISA 2021: focus su nuovi correttivi e cause di esclusione "Covid-19"

Agenzia delle Entrate, Circolare 4 giugno 2021, n. 6/E

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 6/E del 4 giugno 2021, con la quale ha fornito indicazioni per l'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (D.L. n. 50/2017) per il periodo d'imposta 2020.

Per tale periodo d'imposta, spiega infatti l'Agenzia Entrate, tutti gli ISA sono stati oggetto di una profonda revisione finalizzata a garantirne la corretta applicazione, tenendo conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza Covid-19 per il periodo d'imposta 2020.

Nel documento, particolare attenzione viene data alle **nuove cause di esclusione dell'applicabilità degli ISA**, introdotte dai decreti ministeriali del 2 febbraio 2021 e del 30 aprile 2021: **sono esclusi dall'applicazione degli Isa 2021 i contribuenti che hanno subito una diminuzione di ricavi e compensi di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente oppure che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 o, infine, che esercitano in maniera prevalente una delle attività economiche individuate da specifici codici attività.**

Tuttavia, chiarisce ancora l'Agenzia Entrate, al fine di non compromettere la coerenza nella serie storica degli indicatori, dovranno comunque essere comunicati i dati economici, contabili e strutturali previsti dai modelli.

TRIBUTI LOCALI, DICHIARAZIONI

Entro il 30 giugno la dichiarazione IMU per l'anno d'imposta 2020: chiarimenti su esenzioni per emergenza Covid-19

Mef, Dipartimento Finanze, FAQ 8 giugno 2021

L'art. 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di Bilancio 2020), ha disposto il nuovo termine di presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Dunque, la dichiarazione IMU per l'anno d'imposta 2020 dovrà essere presentata o trasmessa telematicamente **entro il 30 giugno 2021**.

Sul sito internet del MEF (Dipartimento delle Finanze) sono stati pubblicati tramite FAQ alcuni chiarimenti in merito agli adempimenti dichiarativi IMU in caso di **esenzioni previste in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19** e al **calcolo dell'imposta dovuta per la prima rata**.

Vedi l'Approfondimento

SOCIETÀ

Il pagamento dei Diritti Camerali 2021

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2021, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare il versamento dovrà quindi avvenire **entro il 30 giugno 2021**.

IVA

Dal 26 maggio 2021 la nota di credito per recupero IVA si potrà emettere all'avvio della procedura concorsuale

D.L. 25 maggio 2021, n. 73, art. 18

Il Decreto "Sostegni-bis" (art. 18 D.L. n. 73/2021) ha modificato il momento nel quale sorge il diritto a recuperare l'IVA attraverso l'emissione di note di credito.

La nuova disposizione è applicabile alle procedure concorsuali **avviate in seguito alla data di entrata in vigore della norma e quindi dal 26 maggio 2021** (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 73/2021).

Per le procedure concorsuali iniziate dal 26 maggio 2021, il recupero dell'IVA potrà avvenire a partire dalla data in cui il cessionario o committente dell'operazione fatturata è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis legge fallimentare, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera d), legge fallimentare.

Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:

- della sentenza dichiarativa del fallimento o
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Nel caso in cui, successivamente all'emissione della nota di credito, sia incassato in tutto o in parte il corrispettivo, occorrerà effettuare una nota di variazione in aumento, per versare la relativa imposta a debito.

ARTIGIANI E COMMERCianti, PREVIDENZA

Esclusi dalla base imponibile INPS di artigiani e commercianti gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali

Inps, Circolare 10 giugno 2021, n. 84

Con la Circolare 10 giugno 2021, n. 84, l'Inps ha recepito le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che, con la nota prot. n. 7476 del 16 luglio 2020, ha condiviso l'orientamento recente della Corte di Cassazione (cfr. le sentenze n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019), secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali **nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa**.

La Corte di Cassazione (sentenza n. 23790/2019) ha evidenziato che, dal quadro giuridico di riferimento, appare che per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l'obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella della "partecipazione personale al lavoro aziendale", mentre "la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa)".

Ne consegue, ora anche secondo l'Inps, che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Testo unico delle imposte sui redditi tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 384/1992.

Restano ferme le regole ordinarie di obbligo contributivo in caso di svolgimento dell'attività lavorativa all'interno di società di capitali da parte dei soggetti che hanno quote di partecipazione nelle stesse società.

La circolare precisa infine che le nuove indicazioni fornite in merito alla determinazione della base imponibile avranno effetto soltanto **con decorrenza a partire dall'anno di imposta 2020**.

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

La guida ABI per la cessione dei crediti bonus casa alle banche

ABI, Guida Cessione dei "crediti bonus casa" 2021

Anche quest'anno è possibile usufruire di una serie di agevolazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico degli edifici che si affiancano alla nota misura del Superbonus.

Per la maggior parte di esse il titolare dei lavori può optare per la cessione del credito d'imposta anche a banche e ad altri intermediari finanziari.

L'Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha pubblicato una guida infografica per la cessione dei "crediti bonus casa" alle banche.

APPROFONDIMENTI

TRIBUTI LOCALI, DICHIARAZIONI

Dichiarazione IMU per l'anno d'imposta 2020 ed esenzioni per emergenza Covid-19

L'art. 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), ha disposto il nuovo termine di presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Dunque, la dichiarazione IMU per l'anno d'imposta 2020 dovrà essere presentata o trasmessa telematicamente **entro il 30 giugno 2021**.

Sul sito internet del MEF (Dipartimento delle Finanze) sono stati pubblicati tramite FAQ alcuni chiarimenti in merito agli adempimenti dichiarativi IMU in caso di **esenzioni previste in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19** e al **calcolo dell'imposta dovuta per la prima rata**.

Presentazione della dichiarazione

La Dichiarazione IMU deve essere presentata **al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La norma prevede che sia presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili **anche la Dichiarazione TASI**, ma il Dipartimento delle Finanze, già con la Circolare 3 giugno 2015, n. 2, ha precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI) e potrà essere utilizzare la dichiarazione IMU per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.

Non sempre è obbligatoria la presentazione della dichiarazione. La dichiarazione IMU/TASI è una dichiarazione ultrattiva, nel senso che se non cambiano gli elementi dichiarati non occorre ripresentarla ogni anno.

L'obbligo di presentazione sussiste **solo se si verificano delle variazioni negli elementi precedentemente dichiarati che incidono sull'ammontare dell'imposta dovuta**. Peraltro, si deve trattare di variazioni non conoscibili dal Comune mediante l'accesso alla banca dati catastali (come ad esempio per gli immobili in leasing).

Di seguito un elenco non esaustivo delle **casistiche che determinano l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IMU**:

- immobili che sono stati oggetto di locazione finanziaria "leasing";

- immobili oggetto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- atti costitutivi, modificativi o traslativi relativi ad aree fabbricabili se ai fini del versamento il contribuente non si è attenuto a quanto previsto ai valori venali in comune commercio predeterminati dal Comune;
- terreno agricolo divenuto area fabbricabile;
- area divenuta edificabile a seguito demolizione di fabbricato;
- immobile assegnato in via provvisoria a socio di cooperativa edilizia a proprietà divisa (in assenza di atto notarile di trasferimento);
- immobile assegnato a socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa o se lo stesso è stato destinato ad abitazione principale;
- immobile concesso in locazione dagli IACP o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica avente le stesse finalità;
- immobili esenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c) e i), del D.Lgs. n. 504/92, pertanto fabbricati con destinazione ad usi culturali e immobili utilizzati dai soggetti ex art. 73 del TUIR aventi esclusivamente destinazione non commerciale di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche; tra questi ultimi rientrano anche le università non statali e le scuole paritarie in possesso di particolari requisiti, ricettive, culturali, ricreative e sportive comprese anche attività di religione e di culto;
- immobili inagibili o inabitabili recuperati per essere destinati ad attività assistenziali che erano esenti;
- immobile che ha acquisito o perso nell'anno l'esenzione dall'imposta;
- fabbricato di categoria D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, per il quale sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
- immobili per i quali si è determinata una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
- estinzione dei diritti di abitazione, uso, enfiteusi o superficie sull'immobile (se non dichiarata in catasto o se non utilizzato il MUI per l'atto);
- parti comuni dell'edificio di cui all'art. 1117, numero 2, del Codice Civile accatastate autonomamente (in presenza di costituzione di condominio sarà l'amministrazione ad adempiere all'obbligo per tutti i condomini);
- multiproprietà;
- immobile posseduto, a titolo di proprietà o altro diritto reale, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- acquisto o cessazione di diritto reale sull'immobile per effetto di legge (ad esempio usufrutto legale dei genitori);
- per i soggetti appartenenti alle forze dell'ordine per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini del riconoscimento delle agevolazioni riconosciute all'abitazione principale;
- per usufruire dell'equiparazione all'abitazione principale dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008.

I soggetti tenuti ad effettuare tale adempimento sono **coloro che hanno cessato di essere soggetti passivi e coloro che hanno iniziato ad essere soggetti passivi.**

Esenzioni per emergenza Covid-19

Il Dipartimento delle Finanze, attraverso alcune FAQ pubblicate sul proprio sito, ha precisato che i **soggetti esonerati dal versamento dell'Imu nel corso del 2020 in base ai decreti connessi all'emergenza Covid-19** sono tenuti a compilare la dichiarazione Imu 2021, per l'anno 2020, **barrando la casella "Esenzione"**. Non vi è invece alcun obbligo dichiarativo una volta che l'esenzione viene meno, in quanto la durata dell'agevolazione è conosciuta dai Comuni.

Il Mef ha altresì chiarito che il calcolo dell'IMU per l'anno 2021, separatamente per acconto e saldo, deve essere effettuato in base alle effettive condizioni soggettive e oggettive dell'immobile intervenute nel corso del primo e del secondo semestre e non come 50% dell'imposta annua. Pertanto **l'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.**

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Mercoledì 30 giugno 2021	IMU – Presentazione dichiarazione	Presentazione della dichiarazione IMU da parte dei soggetti che siano entrati in possesso o detenzione di nuovi immobili o i cui immobili abbiano avuto variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo.	Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su beni immobili.	Consegna diretta al Comune in cui è ubicato l'immobile; A mezzo posta, con raccomandata A/R, in busta chiusa indirizzata all'Ufficio tributi del Comune competente; Invio telematico con posta certificata (PEC).
Mercoledì 30 giugno 2021	IMU – Presentazione dichiarazione Enti non commerciali	Presentazione della dichiarazione Imu per gli enti non commerciali relativamente alle variazioni intervenute nel 2020.	Enti non commerciali	Telematica
Mercoledì 30 giugno 2021	IRPEF e addizionali	Versamento dell'imposta a saldo 2020 e del primo acconto 2021 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2021 PF/SP e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d'imposta)	<p>Personе fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2021</p> <p>Società di persone e soggetti equiparati, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2021.</p>	Mod. F 24

Mercoledì 30 giugno 2021	IRES	Versamento dell'imposta a saldo 2020 e del primo acconto 2021 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2020 SOGGETTI IRES).	Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari.	Mod. F 24
Mercoledì 30 giugno 2021	Diritto camerale	Versamento diritto annuale 2021	Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro imprese.	Mod. F24